



Quadro normativo legislazione odontoiatri



L'esercizio dell'attività professionale dell'odontoiatra presenta indubbio interesse in relazione all'esistenza di disposizioni legislative che statuiscono l'esercizio di tale attività a differenti e ben distinte figure professionali, quali quella del medico chirurgo specialista in odontostomatologia, quella del medico chirurgo abilitato alla professione odontoiatrica ed, infine, quella del laureato in odontoiatria e protesi dentaria.

A tal proposito, appare opportuno, pertanto, elaborare un breve quadro ricostruttivo della legislazione nazionale riguardante la professione di odontoiatria.

A seguito dell'approvazione delle direttive del Consiglio del 27 luglio 1978, 78/686/CEE e 78/687/CEE relative all'attività di dentista, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n.315, veniva istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, della durata di cinque anni, rispondente ai requisiti di formazione previsti dalla direttiva 78/687CEE.

L'attuazione organica della normativa comunitaria è stata, poi, operata con la legge 24 luglio 1985, n.409, recante l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri dell'Unione europea.

Con questa legge l'Italia, in particolare, ha previsto l'istituzione di un apposito albo professionale presso ogni Ordine dei medici chirurghi ed ha distinto la professione di odontoiatra da quella di medico chirurgo.

In considerazione della particolare situazione esistente in ambito nazionale prima dell'entrata in vigore delle direttive CEE - già valutata dall'art.19 della direttiva 78/686/CEE che, in via transitoria per l'Italia, aveva riconosciuto, ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra, il titolo di medico chirurgo rilasciato a professionisti che avevano iniziato la loro formazione universitaria anteriormente al 28 gennaio 1980 - è stata emanata la legge 31 ottobre 1988, n.471, recante norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, con la quale il termine stabilito dall'articolo 19 della direttiva sopra citata è stato poi esteso fino a ricomprendere l'anno accademico 1984-1985.

Quest'ultima legge veniva censurata dalla Corte di Giustizia che, con sentenza 1° giugno 1995, nella causa C-40/93, condannava l'Italia dichiarando la violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto degli articoli 19 della direttiva 78/686/CEE e 1 della direttiva 78/687/CEE.

Secondo la Corte di Giustizia la legge n.471 del 1988, in quanto ammetteva all'esercizio dell'attività di dentista professionisti che non disponevano di una formazione conforme alla direttiva 78/687/CEE e che non avevano iniziato la loro formazione universitaria entro il 28 gennaio 1980, ha creato, in sostanza, una categoria di dentisti autorizzati ad esercitare la professione sul territorio nazionale non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive comunitarie sopra citate.

Con l'emanazione del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, si è inteso quindi adeguare la legislazione interna all'ordinamento comunitario sulla base dei principi fissati nella sentenza sopra menzionata e riassunta. Peraltro, tale adeguamento non poteva prescindere da una attenta considerazione della situazione che nel frattempo si era venuta a determinare per i professionisti contemplati nella sentenza del 1° giugno 1995.

Il Governo italiano, rappresentato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche comunitarie, dal Ministero della Sanità e dal Ministero dell'Università, dovette, quindi, impegnarsi in un delicato e complesso negoziato con la Commissione europea.

Le misure negoziate, contenute nel corpo del decreto legislativo n.386/1998, (che sono state riprodotte anche in un'apposita proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio) consentivano di tener

conto delle situazioni venutesi a determinare in attuazione della legge italiana, consistenti, in particolare, nel condizionare la prosecuzione dell'attività professionale al superamento di una specifica prova attitudinale i contenuto formativo riproduce integralmente quello previsto dalla direttiva comunitaria odontoiatri.

La soluzione individuata, colmava la lacuna formativa constatata dalla Corte di giustizia con riferimento ai professionisti contemplati nella legge n.471 del 1988, garantendo il possesso dei requisiti formativi indicati come necessari dalla direttiva 78/687/CEE per l'esercizio della professione di odontoiatra.

Successivamente il Senato, in data 23 gennaio u.s., approvava in via definitiva il disegno di legge 1329-b (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 2002), all'interno del quale - e precisamente all'art.13 - era contenuto l'apposito disposto che sanciva l'abrogazione dell'istituto dell'annotazione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, previsto dalla legge 24 luglio 1985, n.409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001.

La legge che successivamente veniva emanata era la n.14 del 3 febbraio 2003 .

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, chiedeva il parere del Ministero della Salute per quanto riguarda la applicazione del predetto art.13 della legge n.14/2003 relativo all'abrogazione dell'art.5 della legge 24 luglio 1985, n.409, che stabiliva l'annotazione ai fini dell'esercizio della professione odontoiatrica per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.

In data 5 maggio 2004 il Consiglio di Stato - Sezione I - su richiesta del Ministero della Salute, esprimeva proprio parere sull'interpretazione dell'art.13, ultimo comma, della legge 3 febbraio 2003 n.14, che ha abrogato l'istituto dell'annotazione presso l'Albo professionale dei medici chirurghi.

In sostanza il Consiglio di Stato confermava che, a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'annotazione (art.13 legge n.14/2003), oltre ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, possono esercitare l'odontoiatria, iscrivendosi all'Albo degli odontoiatri e mantenendo l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, le seguenti categorie di sanitari:

- i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno superato le prove attitudinali per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs. n.386/1998;
- i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85. A tal proposito si rammenta che, ai sensi del D.M. 18 settembre 2000, sono considerate specializzazioni in campo odontoiatrico soltanto le seguenti:
 - ✓ Odontoiatria e protesi dentaria;
 - ✓ Chirurgia odontostomatologica;
 - ✓ Odontostomatologia;
 - ✓ Ortognatodonzia;